

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 6/2019

Roma 31 gennaio 2019

Oggetto: gestione delle fatture ricevute a cavallo d'anno

Premessa

Molti contribuenti hanno sollevato dubbi sul comportamento da adottare relativamente alle registrazione e conseguente detrazione dell'Iva riguardante le fatture ricevute tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019.

Sul punto occorre preliminarmente osservare come il D.L. 23.10. 2018 n. 119 (decreto collegato alla legge di bilancio 2019) abbia nuovamente cambiato le regole.

La nuova regola, attualmente in vigore, prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva risultante dalle fatture ricevute possa essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l'esigibilità dell'imposta, purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato sul registro degli acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con esclusione, tuttavia, dei documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Detto altrimenti, escludendo le fatture ricevute a cavallo d'anno, il contribuente ha due possibilità:

- detrarre l'Iva nel mese in cui ha ricevuto e registrato la fattura;
- detrarre l'Iva nel mese precedente a quello di ricevimento della fattura se la medesima è riferita ad operazione effettuata nel mese precedente ed è stata ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo. In questa ipotesi l'Iva della fattura registrata nel mese corrente confluirà in detrazione nel mese precedente.

Ciò posto facciamo alcuni esempi per capire.

Fatture dicembre 2018 ricevute a dicembre 2018

In detta ipotesi non sussistono problemi. Il contribuente che ha effettuato un acquisto nel mese di dicembre 2018 e ha ricevuto la fattura nel medesimo mese (la fattura sarà cartacea), registrerà la fattura a dicembre 2018 e nello stesso mese detraerà l'Iva.

Attenzione però perché potrebbe rendersi applicabile la regola generale di cui al primo comma dell'art. 25 del D.P.R. 633/72 (che non è stata modificata dal decreto): infatti, se la fattura ricevuta a dicembre non viene registrata nel medesimo mese, perché ad esempio la dimentico nel cassetto, ai fini della detrazione Iva essa potrà essere registrata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 (30 aprile 2019) computando l'Iva in detrazione direttamente in sede di dichiarazione annuale.

La fattura dovrà pertanto essere annotata sul registro Iva entro il termine dichiarativo predetto, distintamente dalle fatture correnti e l'imposta concorrerà, come si è detto, nella liquidazione annuale 2018.

Fatture dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019

Può accadere che la fattura di dicembre 2018, soprattutto se inviata negli ultimi giorni dell'anno, pervenga al destinatario nell'anno nuovo.

E' il caso di una fattura, legittimamente emessa nel formato cartaceo (l'obbligo della fattura elettronica decorre infatti da gennaio 2019) che, spedita per posta ordinaria a fine dicembre 2018, pervenga al destinatario nei primi giorni di gennaio 2019. In detta situazione il cessionario-committente non potrà detrarre l'Iva nel mese di dicembre 2018 anche se registra la fattura entro i primi 15 giorni di gennaio 2019. L'iva potrà invece essere detratta soltanto nel mese di registrazione.

Chiaramente quello sopra illustrato è il comportamento coerente con il dettato normativo.

Sotto l'aspetto operativo invece, non è inusuale la pratica di registrare le fatture nel mese di riferimento anche se ricevute nel mese successivo. In detta situazione però il contribuente dovrebbe almeno avere l'accortezza di cancellare le prove che la fattura sia stata ricevuta nel mese successivo. Sarebbe incauto infatti registrare a dicembre una fattura riferita a dicembre ma ricevuta a gennaio, conservando insieme alla fattura anche la busta di ricevimento.

In ogni caso con l'avvento della fattura elettronica questa pratica dovrà essere definitivamente abbandonata poiché tutte le fatture acquisto, prima di essere registrate, dovranno transitare per il sistema di interscambio di agenzia entrate.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo